



COMUNE DI LOCRI

SETTORE 3 – URBANISTICA-AMBIENTE-DEMANIO
VIA MATTEOTTI, 152
89044 - LOCRI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
www.comune.locri.rc.it

Telefono: 0964391400 - PEC: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

LOCALIZZAZIONE

ITALIA	CALABRIA	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	LOCRI
--------	----------	---	-------

P.C.S.

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

secondo quanto previsto dalla L. R. Calabria nr. 17/2005 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni sulle aree del demanio marittimo" e dalla D.G.R. Calabria nr. 147/2006 approvazione P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) per l'utilizzo del demanio marittimo previsto dall'art. 6 della L.R. 17/05

AGGIORNAMENTO

OGGETTO DELL'ELABORATO

CODICE ELABORATO: RP

RELAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005

SINDACO DEL COMUNE DI LOCRI

DOTT. GIUSEPPE FONTANA

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ARCH. NICOLA TUCCI

SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.

TIMBRI + FIRMA

Arch. BEATRICE BRUZZI'

COLLABORATORE:

Arch. Carlo STALTERI

GEOLOGO:

Dott. Pasquale MONTAGNA



VERSIONE	DATA	OGGETTO	TECNICO INCARICATO
01	APPROVAZIONE 20/12/2016	P.C.S. APPROVATO dalla C.M. DI REGGIO CALABRIA Settore 15 D.D. R.G. n. 4073	Arch.tti Beatrice Bruzzi e Carlo Stalteri
02	AGOSTO 2025	AGGIORNAMENTO P.C.S.	Arch. Beatrice Bruzzi (Supporto al R.U.P.)

Questo elaborato è di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LOCRI, perciò qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
DAL SETTORE 3 – URBANISTICA - AMBIENTE- DEMANIO - COMUNE DI LOCRI
via Matteotti 152 - Locri (RC) . Tel. 0964 391400 - P.E.C. settore3locri@asmepec.it
<https://www.comune.locri.rc.it/>

RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 -

INTRODUZIONE

Disposizioni relative al D.P.C.M. del 12/12/2005 e "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) 3

1. PREMESSA 4

2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO

(Punto 2, lettera A, dell'Allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005) 5

2.1. Inquadramento territoriale5

2.1. a) Aspetti di carattere generale5

2.1. b) L'area di intervento..... 6

2.1. c) Definizione territoriale in ambiti8

3. LA COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E DI PROTEZIONE

AMBIENTALE 15

3.1. Piani sovraordinati e obiettivi di sostenibilità e qualità paesaggistica.....15

3.2. Gli obiettivi di qualità paesaggistica e di protezione ambientale del P.C.S.17

3.3. La zonizzazione18

3.4. Contenuti e obiettivi generali20

4. GLI ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARI

(Punto 2, lettera A, dell'Allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005) 22

4.1. Caratteristiche tipologiche e costruttive e finiture dei manufatti e degli impianti insistenti sul Demanio Marittimo.....24

4.2. Criticità e verifica dell'incidenza37

5. COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI RICONOSCIUTI DAL VINCOLO

(Punto 2, lettera A, dell'Allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005) 39

5.1. Ambiente paesaggio e vincoli di tutela.....39

5.1. a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 4239

5.1. b) P.A.I. - P.S.E.C.....42

5.1. c) P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....56

5.1. d) Previsioni della zonizzazione del P.S.C. di Locri.....62

6. CONCLUSIONI..... 64

INTRODUZIONE

Disposizioni relative al D.P.C.M. del 12/12/2005 e *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)

Il P.C.S. si concretizza come lo strumento attuativo volto a disciplinare la gestione e l'uso delle aree del Demanio Marittimo la cui competenza è stata trasferita ai Comuni con la Legge Regionale n. 17/2005 - *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo"*-. Esso regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia ed infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi, secondo i principi del Codice della Navigazione, del PIR Calabria ed in conformità alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente.

Tutti gli elaborati tecnici e le relazioni di piano rispettano e condividono i contenuti del *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) e del D.P.C.M. del 12/12/2005, per un'adeguata verifica degli impatti relativi alle previsioni di piano sugli aspetti paesaggistici dell'area interessata.

La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esauritivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

Tale studio è stato finalizzato a verificare la conformità delle scelte di pianificazione agli obiettivi di sostenibilità e sviluppo del territorio, analizzando in particolare:

- **LO STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO;**
- **GLI ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO IN ESSO PRESENTI, NONCHE' LE EVENTUALI PRESENZE DI BENI CULTURALI TUTELATI DALLA PARTE II DEL CODICE;**
- **GLI IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE;**
- **GLI ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARI.**

Lo studio deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- **LA COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI RICONOSCIUTI DAL VINCOLO;**
- **LA CONGRUITÀ CON I CRITERI DI GESTIONE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA;**
- **LA COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA.**

1. PREMESSA

La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la **Legge Regionale n.17** e ha **successivamente adottato il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II. *(con le modifiche ed integrazioni di cui alle Il.rr. 21 agosto 2006, n. 7; 26 febbraio 2010, n. 8; 30 luglio 2010, n. 20; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 aprile 2015, n.11; 29 giugno 2016, n. 15; 27 dicembre 2016, n. 44; 6 aprile 2017, n. 7; 9 maggio 2017, n. 16; 25 novembre 2019, n. 46; 2 luglio 2020, n. 13; 25 maggio 2021, n. 10; 25 maggio 2021, n. 11; 15 aprile 2022, n. 8; 21 ottobre 2022, n. 35).*

Il Comune di Locri, in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e della successiva adozione del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) relativo alle “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo”, ha proceduto all’adeguamento del Piano Comunale di Spiaggia (indicato con l’acronimo P.C.S.) al fine di aggiornare lo strumento precedente, in coerenza con le linee programmatiche e con le prescrizioni tecniche di cui al citato Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.).

Il piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività disciplinate dal Piano di indirizzo Regionale P.I.R. e si concretizza come lo strumento attuativo volto a disciplinare la gestione e l’uso delle aree del Demanio Marittimo la cui competenza è stata trasferita ai Comuni con la succitata Legge Regionale n. 17/2005.

La presente relazione e gli elaborati tecnici sono stati predisposti nella piena aderenza e condivisione dei contenuti del *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* (D.Lsg n. 42/2004 e s.m.i.) e del D.P.C.M. del 12/12/2005, al fine di verificare la compatibilità dell’intervento con i principi enunciati.

Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi ed è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse.

Esso intende offrire alla collettività un’organica fruizione delle aree demaniali e degli arenili, nell’intento di incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento al settore turistico, oggi purtroppo limitato quasi esclusivamente alla presenza di utenti provenienti dai paesi limitrofi ed incapace di intercettare i grandi flussi turistici, che per potenzialità, bellezza della costa, qualità delle acque potrebbero invece essere attratti.

Al fine di individuare linee di sviluppo sostenibili, il piano è stato redatto nel rispetto delle specificità del contesto ambientale preesistente e delle relazioni intercorrenti tra questo e l’assetto economico-sociale del territorio circostante.

L'ambito di azione del piano, ai sensi della normativa di riferimento per la redazione dello stesso, è definito dalla linea del Demanio marittimo per come risultante dalla cartografia ufficiale del Sistema informativo Demaniale (S.I.D.).

Costituiscono aree di Demanio marittimo le porzioni di territorio comunale di vecchia e nuova formazione, ossia risultanti dall'accrescimento della zona dunale nel tempo, individuate in Catasto con i seguenti dati identificativi: **Fogli di mappa 6 - 11 - 19 - 25 - 26 - 27 - 31 - 33 - 34 - 35.**

Il significato di Paesaggio che si è voluto sostanziare nel P.C.S è quello che muove dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), recepita dalla legislazione italiana con il *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, che lo definisce

"il frutto dell'interazione tra l'attività umana, intesa come evoluzione storica, artistica, architettonica, archeologica, e l'evoluzione naturalistica".

Il senso della Relazione Paesaggistica è quello di stabilire i criteri per il raggiungimento degli obiettivi preposti e soprattutto di dare indicazioni sui modi attraverso cui può essere "letto" il paesaggio e, conseguentemente, di come possano esserne progettate le trasformazioni.

2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO

(Punto 3.1, lettera A, comma 1 dell'Allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005)

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

(Punto 3.1, lettera A, comma 1 dell'Allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005)

2.1. a) ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Locri si sviluppa lungo il litorale Ionico della Provincia di Reggio Calabria, in posizione intermedia tra il sistema dello stretto e l'estremo nord della provincia. Il contesto in cui è inserito il territorio di Locri è quello del sistema insediativo della Locride la cui armatura urbana si sviluppa prevalentemente attraverso gli addensamenti abitativi della fascia costiera.

Esso è caratterizzato da una "conurbazione lineare" di scarsa qualità urbanistico - edilizia e da fenomeni legati ad un'attività immobiliare e turistica che tende a saldare tra loro in un unico contesto urbanizzato i diversi nuclei abitati. Il bipolo Locri - Siderno (oltre 29.700 ab.) ed i centri intermedi di Bianco (4.047 ab.), Bovalino (8.358 ab.), Gioiosa J. (7.044 ab.), Roccella J. (6.762 ab.), M. di Gioiosa J. (6.440 ab.) e Caulonia (7.756 ab.) sia pure con differenti livelli di servizio costituiscono i riferimenti urbani per l'intero "comprensorio".

Tutto questo offre un panorama frammentario in cui si sedimentano progetti, piani, la commistione di rurale, di urbano e di periferico, l'espansione dei tessuti a bassa densità, l'abusivismo edilizio, le attività produttive e commerciali, con la conseguenza delle molteplici tipologie di contesti abitativi e diverse "estetiche". Tale sistema presenta caratteri di perifericità rispetto alle aree maggiormente sviluppate della provincia (area di Gioia Tauro e area metropolitana dello Stretto) ed è per questo che occorre definire condizioni e modalità attraverso le quali questa parte della provincia possa essere messa nelle condizioni di competere con gli altri sistemi territoriali oggi più forti e dinamici.

2.1. b) L'AREA DI INTERVENTO

Il P.C.S. del comune di Locri, redatto ai sensi dell'art. 12 della L. R. 17/2005 e dell'art. 4 del P.I.R., individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari.

Il presente P.C.S. recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il P.C.S. rappresenta, in assoluto, per il tratto di arenile ricadente nel territorio di Locri, il primo strumento di pianificazione di dettaglio delle attività insediabili nella fascia costiera.



L'area di intervento copre una superficie complessiva di circa 84,00 Ha suddivisi su una distanza di circa 6.500,00 ml compresa tra il Vallone Milligri (o Castellace) a Sud, e la Fiumara del Novito a Nord con una larghezza di circa 500 metri dalla battigia verso il monte.

Le coordinate geografiche di riferimento, espresse in formato ED50, sono: Latitudine 38,2051N, Longitudine 16,2382E e Lat. 38,2051N, Long. 16,2382E in corrispondenza del Vallone Milligri e rispettivamente sul punto di battigia e 500 metri lato monte; Latitudine 38,2051N, Longitudine 16,2382E e lat. 38,2051N, long. 16,2382E in corrispondenza dell'asse centrale della Fiumara del Novito rispettivamente sul punto di battigia e 500 metri dal monte. L'area è costituita da un tratto di costa naturale caratterizzato da depositi mobili di spiaggia, dune fisse e pinete ad essi retrostanti.

Il sistema è interrotto circa dalla Fiumara Gerace (parte bassa dell'ambito centrale) fino al Vallone Fondo (ambito Nord) dove si distinguono solo i sedimenti sabbiosi e ciottolosi mobili di spiaggia; l'apparato retrostante di dune e pinete è quasi del tutto obliterato da strutture cittadine. Viceversa, i settori che mantengono un aspetto ambientale più naturale e spontaneo sono quello della Fiumara di Gerace che prosegue verso Sud fino al Vallone Milligri e lato Nord quello del Vallone Fondo che arriva alla Fiumara Novito. Si adagia sulla pianura costiera alluvionale distribuendosi su quote topografiche comprese tra il livello del mare e 60 mt circa corrispondenti all'area periferica pedecollinare.

Il reticolo idrografico è segnato dalla presenza rilevante delle due fiumare di Gerace a sud e del Novito a Nord, e da una serie di collettori secondari che son a partire da nord verso sud il vallone Fondo, Calvi, Imprenagatti, Margherita, Abate Marcello, Lucifero, Milligri o Castellace.



2.1. c) DEFINIZIONE TERRITORIALE IN AMBITI

Le specificità dei diversi segmenti del litorale, la ridefinizione della reale pressione insediativa, la capacità di carico della fascia litoranea, sia in termini ecologici che urbanistici e infrastrutturali, nonché alla strategia della diversificazione mirati alla valorizzazione dei diversi contesti e dell'offerta, hanno condotto alla **suddivisione del tratto di arenile demaniale compreso nel territorio del Comune di Locri in tre ambiti territoriali, NORD, CENTRO E SUD**, per ognuno dei quali sono state operate scelte e pianificati interventi specifici e diversificati, ma coordinati in un'ottica di sistema.



Di seguito vengono analizzati i diversi ambiti della divisione territoriale con le rispettive caratteristiche ambientali e di fruizione, oltre che in relazione alle strategie di piano che interessano le zone stesse.

AMBITO NORD



L'area al confine con Siderno, di carattere periurbano con accesso unico dal ponte sul vallone Fondo che collega l'area alla parte centrale della città con un percorso sterrato e ciclabile che volge a Nord. **L'ambito presenta caratteri naturalistici conservati, con ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi, la spiaggia è profonda ed incontaminata e la parte retrodunale dotata di ampi spazi verdi, tra vegetazione spontanea e palmeti.**

Per questo ambito è prevista la valorizzazione ambientale e insediativa mediante dotazione di servizi integrativi turistico ricreativi, e anche una particolare dotazione rispetto alla ricettività, essendo prevista la realizzazione di un'area camping estesa ed attrezzata. La conservazione delle attuali potenzialità naturalistiche rimane l'obiettivo principale, pur consentendo attività ed insediamenti di tipo turistico-ricreativo che completino il waterfront senza soluzione di continuità rispetto al resto del litorale.

AMBITO CENTRO (Waterfront)



Costituita dall'area consolidata con i cluster maturi (waterfront e strada lungomare) si presenta come area urbanisticamente densa con presenza di attrezzature turistico ricreative, servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport, spazi a verde, nonché spazi pubblici per gioco e tempo libero. Presenta caratteri naturalistici compromessi mitigati dalla presenza di aree di verde pubblico. Questo è l'ambito di riqualificazione e integrazione di servizi e attrezzature (pubblici e privati) destinati allo svolgimento di relazioni funzionali e formali, di incontro e scambio, e all'accessibilità dei lidi per la balneazione.

In questo ambito si prevede di omogeneizzare le superfici e revisionare la collocazione dei lotti, in relazione alle modifiche della linea di riva, dovute a forti e repentini fenomeni di erosione e ripascimento dell'arenile, e in vista della prossima naturale scadenza delle concessioni attualmente in atto.

Si prevede la rifunionalizzazione di alcune aree a monte del lungomare nell'ottica del dialogo con i progetti di sviluppo delle zone limitrofe all'area demaniale, in un sistema che possa rendere più coerente l'interazione tra l'area demaniale e le aree che si trovano intercluse e confinanti di competenza di altri strumenti urbanistici di dettaglio.

L'area dell'attuale lungomare verrà integrata e ripensata sotto il punto di vista dei servizi ma soprattutto dal punto di vista della qualità della fruizione da parte della comunità, altri spazi pubblici, aree attrezzate per lo sport, sistemi polifunzionali e aree a verde, verranno inserite per migliorare non solo l'aspetto ma in primo luogo la qualità dell'offerta pubblica.

AMBITO SUD



L'Area periurbana oltre la fiumara di Gerace nell'area di previsione del porto turistico verso il parco archeologico e al territorio agricolo presenta un solo accesso veicolare a sud verso il Vallone Milligri e vallone collegato con pista ciclabile. **Presenta caratteri naturalistici integri e ben conservati con una vasta fascia continua a verde a pineta e ampia duna e spiaggia non soggetta a fenomeni erosivi che ancora si estende profonda e pianeggiante. L'ampia pineta funge da filtro per i venti e le intemperie, e regala un'immagine unica tra mare e spazi a verde.**

E' prevista la conservazione del sistema dunale e delle pinete e un'attenta e sistematica valorizzazione ambientale mediante la realizzazione di collegamenti con il parco archeologico, principale risorsa attrattiva dell'area della Locride.

Si rende necessaria, per il compimento delle azioni strategiche e degli obiettivi di Piano, la realizzazione di un ponte pedonale e ciclabile in legno per dare continuità alla pista ciclabile dell'ambito centrale e Nord, che viene interrotta dalla presenza della fiumara che risulta percorribile nella stagione estiva, ma si pone come limite nelle stagioni piovose.

SEGUE RILIEVO FOTOGRAFICO DEGLI AMBITI PREDETTI
AMBITO NORD



AMBITO CENTRO



AMBITO SUD



3. LA COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE

(Punto 3.1, lettera B dell'Allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005)

3.1. PIANI SOVRAORDINATI E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' E QUALITA' PAESAGGISTICA

- **Q.T.R.P. - Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico**

Il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.P.) è definito dalla Legge Regionale 19/02, all'art. 17 c. 1, come *“lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per l'identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali”*.

Gli obiettivi generali su cui si sviluppa il nuovo concetto di governo di territorio, a cui mira il Q.T.R.P. è perseguito attraverso i seguenti aspetti:

a) **rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di “recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti edilizi”, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;**

b) **considerare il Q.T.R.P. facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;**

c) **considerare il governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”, in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all'interno del Q.T.R.P.;**

d) **considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.**

Il paesaggio e il territorio sono intesi nel Q.T.R.P. come elementi inscindibili.

- **P.T.C.P.- R.C. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

Altro riferimento fondamentale del quadro della pianificazione sovraordinata è il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio** il quale, nel fissare le linee fondamentali, si esprime **“Quale modello di sviluppo”**.

E' noto come il modello di sviluppo oggi dominante sia basato sul principio della “crescita illimitata”, che deriva dalla necessità di incrementare continuamente il mercato di compravendita di beni e servizi. Secondo questa scuola di pensiero, la certificazione dell'andamento di crescita avviene attraverso parametri di natura economica, di cui tipici esempi sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), il volume di scambi commerciali o ancora gli indicatori di borsa. Le decisioni relative alla società ed ai suoi individui derivano da questi parametri, rispetto ai quali ogni altro fattore è dunque una “variabile dipendente”. Il Piano Territoriale Provinciale individua gli **“Obiettivi strategici prioritari”**: In base ai principi costitutivi della politica di assetto territoriale della Provincia ora proposti, sono stati definiti gli obiettivi strategici prioritari, dunque i punti di vista che si ritengono decisivi per progettare lo sviluppo del territorio.

Gli obiettivi strategici prioritari sono:

- a. **Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative.**
- b. **Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile.**
- c. **Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.**
- d. **Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali.**
- e. **Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata.**
- f. **Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile.**

3. 2. GLI OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE DEL P.C.S.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricadente nell'ambito del P.C.S., emerse nel corso dell'analisi del contesto ambientale.

Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del P.C.S.

Si riportano di seguito gli **obiettivi perseguiti dal P.C.S.**:

- **l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile** di competenza comunale a fini turistico - ricreativi, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia - fascia boschiva;
- **l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica e privata** programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo;
- **l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito** (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);
- **la riqualificazione delle attività esistenti**, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
- **l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa** di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e dello svago;
- **la protezione e la valorizzazione dei tratti liberi di arenile** con l'obiettivo di mantenere il paesaggio inalterato e preservandolo da interventi di antropizzazione.

Di seguito, sono riportati gli **obiettivi di protezione ambientale**:

- A. preservazione degli usi plurimi del territorio costiero**, attraverso l'armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;
- B. realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale** a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;
- C. tutela e conservazione delle risorse naturali**, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestre e marino;

- D. il rafforzamento e l'armonizzazione del quadro istituzionale e normativo** finalizzato alla gestione integrata dell'area marina - costiera;
- E. la preparazione e adozione di piani di azione** che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell'amministrazione;
- F. la conservazione delle aree libere;**
- G. le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse**, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.

3.3. LA ZONIZZAZIONE

Per giungere a concretizzare in maniera coerente con le esigenze e le aspettative locali i contenuti tecnici il Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard dei servizi.

Sull'arenile vengono distinte le seguenti zone:

- A. Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi:** sono le aree demaniali marittime utilizzate come “Stabilimenti balneari” e/o come “Strutture di ristoro e ricreative”.
- B. Area in concessione per diporto nautico con pontile galleggiante (AP).**
- C. Aree per attrezzature turistico, culturale, ricreativo, ricettivo a carattere annuale e/o stagionale. (Zona a monte del lungomare comparto centro)**

Nelle strutture turistico balneari e ricreative, oltre i lidi, sono compresi:

- i ristoranti, bar, gelaterie, paninoteche, pizzeria, intrattenimento e simili le attrezzature commerciali complementari all'attività turistico balneare.
- Le rivendite di giornali, ambulante.
- I servizi di supporto alle attività balneari quali postazioni di salvataggio/emergenza, centro informazioni, baby sitting.
- Spazi per l'apprendimento e la pratica degli sport all'aperto e su sabbia, al fitness e altre attività ludico-ricreative.
- Centri associativi, sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana Vela, per la pratica e l'apprendimento e l'attività agonistica e amatoriale degli sport velici. Centri velici, scuole di vela, windsurf kitesurf con annessi centri di accoglienza.

- D. Spiaggia libera:** è definita l'area del Demanio Marittimo utilizzabile a fini turistico - ricreativi, non occupabile da manufatti balneari, in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini e turisti senza sostenere alcun onere. Qualora sulla spiaggia libera siano presenti vincoli di carattere idrogeologico, essa assume la dicitura di “Spiaggia libera con limitazioni”, sulla quale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.

- E. Aree per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni:** l'area comprende le parti del Demanio Marittimo destinate alla sosta ed allo stazionamento libero delle imbarcazioni.
- F. Aree di riqualificazione Urbanistico - Ambientale e recupero di beni di interesse pubblico:** sono le porzioni del Demanio Marittimo da utilizzare per migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.
- G. Area per attività produttive e artigianale legato ad attività di marineria:** aree concedibili ai privati per l'insediamento di strutture di ricovero all'aperto destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti.
- H. Area destinata alle imprese da pesca e pescatori professionisti quale attività principale:** area destinata a impresa da pesca o pescatore professionista svolta quale attività principale e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
- I. Area destinate ad associazioni con finalità marinare e pescatori dilettanti:** area per il rilascio di concessione demaniale ad Associazioni o Pubblico-Private, senza scopo di lucro.
- J. Aree per attività ricettive all'area aperta e verde per campeggio ecosostenibile per sosta camper e roulotte:** Sono individuate aree attrezzate per la realizzazione di attività ricettive all'area aperta con la tipologia del campeggio ecologico e dell'area per sosta di camper e roulotte.
- K. Aree per attività sportive ricreative e per il tempo libero:** area in cui si prevede il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture ricreative/sportive e/o servizi in genere che potranno essere gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti privati.
- L. Aree del sistema dunale:** porzione di arenile in cui è presente duna e la retroduna da proteggere e valorizzare.
- M. Verde attrezzato:** comprende quella parte di territorio costiero, caratterizzato dalla presenza di vegetazione incolta che viene destinata alla realizzazione di percorsi di fruizione naturalistica attrezzati destinato all'esercizio di attività sportive all'aperto a contatto diretto con la natura, adatto a persone di tutte le età. Sono previste attività ippiche per escursioni e per addestramento.
- N. Pineta litoranea (*fascia litoranea ionica reggina*).** Sono consentite e previste solo attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, arredo urbano e percorsi naturalistici.
- O. Spiaggia per cani.**
- P. Aree che hanno perso la caratteristica di demanialità:** sono le parti di territorio che ormai hanno perso le loro caratteristiche demaniali, e per le quali verranno previste le procedure di sdemanializzazione.

3.4 CONTENUTI E OBIETTIVI GENERALI

Il P.C.S. regola e promuove:

- la tutela e la salvaguardia delle aree appartenenti al D.M.;
- la fruizione pubblica delle aree appartenenti al D.M.;
- la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche ricadenti in aree del D.M.;
- lo sviluppo sostenibile.

Il P.C.S. individua le zone omogenee di intervento, stabilisce per ciascuna di esse i corretti criteri di utilizzo, le tipologie di insediamento, gli standard sui servizi.

Il P.C.S. è finalizzato ad una migliore organizzazione funzionale della fascia litoranea e delle aree annesse. **Esso intende offrire alla collettività un'organica fruizione delle aree demaniali e degli arenili, nell'intento di incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento al settore turistico, oggi purtroppo limitato quasi esclusivamente alla presenza di utenti provenienti dai paesi limitrofi ed incapace di intercettare i grandi flussi turistici che per potenzialità, bellezza della costa, qualità della acque potrebbero invece essere attratti.**

Il P.C.S. persegue quattro obiettivi fondamentali:

1. **La sostenibilità ambientale (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali);**
2. **Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio e valorizzando le aree litorali del demanio marittimo;**
3. **Lo sviluppo sostenibile e duraturo, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale;**
4. **La sostenibilità sociale (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).**

Il P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) definisce e concretizza il programma amministrativo di **"LOCRI CITTA' DELLA SOSTENIBILITA', DELLA CULTURA E DELLA QUALITA'"** che ha come assi portanti:

- la valorizzazione economica delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali, storiche archeologiche;
- lo sviluppo della economia turistica e culturale;
- la prospettiva del miglioramento della qualità della vita degli abitanti.

In questo quadro le azioni specifiche del Piano Spiaggia di Locri si inquadrano nello scenario di un **"POLO TURISTICO MARINO"** che tende a trasformare l'area costiera della città in un vero e proprio "ambito strategico di trasformazione" capace di funzionare da motore dello sviluppo e della competitività della città **mirato a coniugare le azioni di protezione, tutela e riqualificazione ambientale con lo sviluppo economico locale**, integrando le varie funzioni per la riqualificazione dell'offerta del turismo in grado di aumentare la competitività del settore. **Questo programma porterà a un processo di riorganizzazione urbanistica della città ed è parte integrante degli obiettivi del Nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).** Gli obiettivi rappresentano la cerniera che lega le analisi al progetto e sintetizzano l'indirizzo e l'orientamento del Piano.

Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Locri intende perseguire una serie di azioni, integrate tra loro, volte alla razionalizzazione degli interventi sul Demanio Marittimo e l'organizzazione generale degli spazi nel loro complesso, che hanno due obiettivi fondamentali:

- **Lo sviluppo sostenibile della fascia litoranea del territorio comunale;**
- **La promozione di una nuova immagine della fascia costiera basata sull'incentivazione delle aree demaniali marittime attraverso la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della stessa area.**

Le azioni da intraprendere con il Piano Comunale di Spiaggia sono:

- a) il miglioramento della qualità delle concessioni esistenti;**
- b) la delimitazione delle aree che possono essere oggetto di rilascio di "nuove concessioni";**
- c) l'individuazione di sinergie tra le diverse risorse ed attrattive del territorio;**
- d) la determinazione in termini quantitativi e qualitativi dei servizi minimi e delle attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta balneare;**
- e) la tutela e la conservazione della spiaggia libera.**

Il Piano, inoltre, deve essere inteso ad affermare il principio di coniugare e rendere compatibili e sinergici gli interessi dell'Amministrazione e quelli legittimi degli operatori privati interessati, assicurando il conseguimento di equilibrate opportunità e vantaggi ad entrambe le parti impegnate.

Lo spunto per l'avvio dell'intervento progettuale è certamente il riconoscimento delle concessioni esistenti, perni su cui poter far leva per ristrutturare il contesto, offrendo agli operatori in questione l'opportunità di un recupero ed una riqualificazione delle preesistenze, non sempre rispettose dei pregi della delicata risorsa ambientale costituita dal fronte costiero.

Il miglioramento delle strutture anche sulla base dei criteri di sostenibilità, e di una migliore tecnologia, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile del turismo che da un lato può consentire di preservare l'ecosistema, e dall'altro può permettere ai proprietari e/o gestori degli stabilimenti di realizzare risparmi di spesa rispettando l'ambiente.

Il Piano, inoltre, provvede ad una necessaria integrazione nel progetto delle previsioni riguardanti la fascia costiera con il suo retroterra. Questo perché al di là delle delimitazioni definite dalla zonizzazione del vigente Piano Strutturale Comunale o di quelle proprietarie e catastali, non può in nessun caso essere ignorata la fondamentale interazione che si sviluppa e che deve essere assicurata tra questi due elementi, ciò tanto sotto l'aspetto ambientale, quanto sotto l'aspetto urbanistico e funzionale.

Le azioni del P.C.S. si svilupperanno quindi anche sugli spazi più direttamente ed immediatamente rapportabili all'obiettivo della riqualificazione ambientale, da un lato, e della concretezza gestionale, dall'altro.

4. GLI ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARI

Il presente Piano Comunale di Spiaggia è stato redatto in coerenza con le indicazioni tecniche e normative disciplinate dalla normativa vigente in materia ed in particolare il **codice della navigazione, della legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.)**.

Inoltre è opportuno evidenziare come la **salvaguardia degli aspetti di naturalità del litorale**, unitamente agli aspetti di **conservazione del paesaggio e degli habitat naturali** sia stato certamente uno dei principi guida nella metodologia del piano stesso.

Il P.C.S. persegue, in linea con le precedenti osservazioni, quattro obiettivi fondamentali:

- 1. La sostenibilità ambientale** (con particolare riferimento alla conservazione ed al recupero del paesaggio, ed al corretto uso delle risorse naturali).
- 2. Lo sviluppo dell'economia turistico - ricettiva del territorio**, ottimizzando le potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio e valorizzando le aree litorali del demanio marittimo.
- 3. Lo sviluppo sostenibile e duraturo**, il sostegno alla creazione di impresa improntata alla qualità totale e finalizzata allo sviluppo occupazionale.

4. La sostenibilità sociale (ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli e le barriere alla libera fruizione della spiaggia e del mare da parte di utenti diversamente abili, anziani, con ridotte capacità motorie, ipovedenti, non vedenti).

Per ciò che riguarda la tipologia delle strutture nel P.C.S., pur individuando e normando standard dimensionali, tipologie strutturali (**leggere e rimovibili**), materiali biocompatibili, colorazioni, pavimentazioni, serramenti ed altre finiture, non si è comunque inteso “vincolare a priori” la successiva progettazione definitiva/esecutiva delle strutture con “tipologie architettoniche” predefinite. L'individuazione preliminare di tipologie architettoniche “preconfezionate” rischia di generare omologazione e ripetitività, lasciando poco spazio alla creatività, sostituendosi all'inventiva progettuale che più che vincolata deve essere invece opportunamente stimolata e guidata per mezzo di **adeguati e precisi indirizzi progettuali** e che, nella fattispecie del Piano proposto, corrispondono appunto alla definizione di congrui **standard dimensionali, tipologie strutturali (leggere e rimovibili), materiali e finiture, nonché nell'inserimento di elementi di qualità progettuale correlati all'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale.**

Pertanto si ritiene ragionevole supporre che la garanzia della congruità degli interventi, sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, non discenda necessariamente dall'imposizione di una “tipologia architettonica” ma piuttosto da un **metodo progettuale, da impostazioni di fondo e linee guida che indichino lo scenario all'interno del quale inserire una proposta progettuale sostenibile e di qualità.**

In tal senso le N.T.A., tra le disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti, in linea con i principi dello sviluppo turistico sostenibile, prevedono e disciplinano l'inserimento di elementi di sostenibilità delle strutture.

Tali scelte progettuali costituiscono quelle premesse indispensabili per la progettazione dei futuri interventi, oggetto comunque di specifiche autorizzazioni ivi compresa l'acquisizione del **nulla osta paesaggistico** che con questi presupposti garantiranno il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico ed ambientale, con il **minimo impatto possibile.**

La compatibilità delle previsioni del presente piano oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico - ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto.

Partendo dall'incipit del D.P.C.M. 12/12/2005 per cui **“...ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni...”**, il presente P.C.S. ha compiuto scelte in ordine alla gestione e pianificazione delle aree demaniali, non

evitando qualunque tipo di nuovo intervento, ma imponendo alle nuove costruzioni il rispetto dei requisiti di tutela della qualità ambientale. Le modificazioni dell'assetto percettivo dell'area, cioè della sua immagine visiva, saranno realizzate nel rispetto delle qualità del paesaggio circostante. Questi presupposti sono esposti in modo puntuale nelle N.T.A. che di seguito si riportano.

Particolare cura per garantire un'attività edificatoria rispettosa è stata posta nella definizione dei criteri della progettazione che non dovrà sostanzialmente subire sconvolgimenti nell'assetto morfologico ed idrogeologico della costa. Gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature turistico - ricreative - culturali annuali e/o stagionali, nonché di chioschi stagionali e/o annuali, dovranno presentare le caratteristiche progettuali e materiche di cui al Titolo III delle N.T.A. di seguito riportate.

4.1. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE E FINITURE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

(TITOLO 3 delle N.T.A. del P.C.S.)

ART.34. CARATTERISTICHE GENERALI

1. La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.
2. Nella progettazione e realizzazione si farà ricorso prioritariamente a:
 - **Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;** nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;
 - **Soluzioni progettuali non invasive;** l'opera nel suo insieme deve integrarsi all'ambiente ed al paesaggio nel quale si inserisce, la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e del corretto uso delle risorse naturali.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- **Ante - operam in fase di progettazione per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;**
- **in fase di gestione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, dei liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;**
- **Post - operam per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi;**
- **sotto ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio;**
- **Soluzioni tecnologiche innovative;** la progettazione dovrà essere improntata al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare riferimento all'energia solare;
- **Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione e trattamento liquami;** per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente si utilizzeranno sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti

tradizionali;

- **Materiali ecocompatibili;** sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.

3. Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, il piano si pone l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ecosistemi e dell'ambiente con particolare riferimento al sistema arenile – duna – macchia mediterranea e pineta litoranea. Non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, l'interruzione del processo naturale di formazione della duna, il taglio o la distruzione della macchia e della pineta.

ART.35. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E TECNOLOGICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

I manufatti per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Struttura centrale: l'altezza massima consentita è di **ml 3,00 dal piano di calpestio alla linea di gronda.**

- La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate, nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del progetto): **ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura.**
- La struttura centrale potrà contenere **il servizio bar o quello bar – ristorante**, i servizi igienici per normodotati e portatori di handicap, l'infermeria, l'ufficio di direzione e il deposito per le attrezzature. **La struttura centrale potrà inoltre contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci** alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari; per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico. Tali attività potranno essere condotte anche in ambienti o chioschi fisicamente separati dalla struttura centrale dello stabilimento balneare, ma nell'ambito della stessa concessione.
- **All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar.**

b) Cabine – Spogliatoi: il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione. **La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane; **L'altezza massima consentita è di ml 2,50.** Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature. **Le cabine possono avere collocazione adiacente al capanno centrale o autonoma rispetto a questo;** la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile.

c) Spazio bagnino e spogliatoio per disabili: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di **altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un**

vano spogliatoio per disabili. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.

d) **Deposito:** è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. **Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.** Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. **Nel primo caso la copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate) e l'altezza massima potrà essere quella del corpo principale, nel secondo caso con altezza massima dovrà essere di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

e) **Docce:** le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine e **l'altezza massima consentita sarà di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.** In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Le docce, devono essere realizzate a cura dei gestori degli stabilimenti balneari con un numero minimo di **una ogni cinquanta punti d'ombra.**

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera e a quella di convogliamento acque bianche comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario; un sistema di smaltimento chimico, riconosciuto idoneo dall'autorità competente, potrà essere utilizzato ove non sussistono le condizioni di allaccio diretto, al fine di evitare ogni possibile forma di inquinamento.

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

f) **Servizi igienici:** è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco **servizi igienici, costituiti da 2 wc con antibagno di cui uno apposito per disabili.** Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura avrà **altezza massima di ml 2,50. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.**

g) **E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare non potranno essere più alte di 1,50 m e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.**

ART.36. CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI UTILIZZABILI PER STRUTTURE DI RISTORO E RICREATIVE

1. I manufatti per l'esercizio delle **Strutture di ristoro e ricreative** previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) **La copertura potrà avere tipologia libera (piana o falde inclinate):** ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.

b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00** dal piano di calpestio alla linea di gronda (nel caso dei tetti a falda/e inclinatea/e la pendenza delle stesse sarà esaminata caso per caso in sede di valutazione del

progetto).

c) **la struttura, comunque sia conformata, dovrà essere attrezzata con almeno n.2 bagni, uno per normodotati ed uno per portatori di disabilità**, collocati all'interno o fisicamente separati dalla struttura principale.

d) **Il chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere **un servizio igienico per il personale, una cucina o laboratorio di almeno mq. 12, una zona con il banco – bar e un deposito per le attrezzature.**

2. Per le attività commerciali ammesse, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:

a) **La copertura potrà avere tipologia libera** (piana o a falde inclinate).

b) **L'altezza massima** consentita è di **ml 3,00**.

c) E' obbligatoria la dotazione di **1 bagno a servizio degli addetti**.

d) **I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari** fermo restando la dimensione massima del manufatto.

ART.37. SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino e dalla caratteristica di smontabilità stagionale.

La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, paesaggistica ed ambientale.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni ed elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. **Pavimentazioni:** nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

a) percorsi pedonali:

- in materiali di tipo permeabile;
- in legno, materiali litoidi o di altro materiale analogo posati a secco;
- in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente compattato;
- in terra battuta stabilizzata e opportunamente rullata;

b) per interni:

- Legno e materiali analoghi;
- in lastre di pietra naturale locale;
- in mattonelle di cotto o gres.

2. Rivestimenti

c) per esterni:

- In legno o derivati opportunamente trattati;

d) per interni:

- in piastrelle di ceramica o gres;
- in pannelli in legno o derivati opportunamente trattati;

3. Manti di copertura:

e) Le coperture possono realizzarsi:

- in laterizio;
- in tavolato e tegole canadesi;
- in stuoie di cannucciato, in pannelli telati, in paglia o altre essenze vegetali.

4. Infissi

f) in legno naturale trattato con vernici o protetto con oli trasparenti;

- Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, per gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo.
- E' vietato l'uso d'alluminio anodizzato.
- E' consentito inoltre l'uso di materiale plastico che garantisca un alto livello di qualità.
- Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in acciaio e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

ART. 38. CARATTERISTICHE TECNICO – IMPIANTISTICHE

ASPETTI GENERALI

Le opere e gli impianti dovranno essere caratterizzati dal criterio della precarietà e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature. **Dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale.**

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;
- collegamento con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- struttura ad elementi con collegamenti ad incastro**, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;
- le fondazioni** dovranno essere realizzate con **elementi prefabbricati** in nessun caso gettati in opera;
- e' vietata la realizzazione di piscine interrate e scantinati.**

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al di sotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia. **Nella realizzazione dell'opera dovranno essere limitate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile. In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso**, per caratteristiche geologiche e granulometriche, **da quello che costituisce l'arenile demaniale.**

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere **collegati alla rete fognaria pubblica**, anche con l'installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica o a depuratori privati, allora **si potranno utilizzare sistemi di fitodepurazione e/o fosse settiche a tenuta stagna** per come prevista dalla normativa vigente, con strutture di facile rimozione.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

ART.39. CARATTERISTICHE TECNICO-IMPIANTISTICHE- ASPETTI PARTICOLARI E MANUTENTIVI

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- Gli scarichi delle acque reflue **dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale**, ove esistente, previa specifica autorizzazione.
- Nelle aree in cui non è presente alcuna rete fognaria le strutture devono essere dotate di **sistema di smaltimento previsto dall'attuale normativa vigente**, che dovrà essere periodicamente mantenuto e controllato da ditte autorizzate alla raccolta e trattamento dei reflui.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, **collegato alla rete idrica comunale se presente o a idonea riserva idrica realizzata con serbatoi in acciaio od in PEAD**, preferibilmente interrati o comunque schermati e collocati in locali appositi. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per camper, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi - gestionali

- La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.
- La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. **Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.**
- La comunicazione deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di

raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate, farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobolla e relativi Registri anche per la raccolta ed il conferimento degli Oli usati.

ART. 40. LIDO SOLARE

Il presente PCS favorisce la diffusione delle fonti di energia rinnovabili quali l'irraggiamento solare negli stabilimenti balneari, prevedendo l'opportunità di coniugare gli aspetti di natura economica con quelli ambientali e turistici e perseguendo nel contempo obiettivi di contenimento dei consumi e di miglioramento dell'ambiente.

Gli stabilimenti balneari che adottano sulle coperture dei manufatti sistemi di utilizzo del solare termico o sistemi fotovoltaici in grado di auto alimentarsi per almeno il 50% dei consumi energetici effettivi sono identificati come "lido solare" e possono fare richiesta al Comune di Locri al fine di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile per un ulteriore 30%, calcolato sulla estensione di partenza concedibile, fermo restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di 50 ml dalle concessioni limitrofe e dalle fasce di rispetto di canali e aree vincolate.

ART.41. COLORI

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

I colori consentiti per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo (stabilimento, cabine, giochi, attrezzature sportive, etc...), di nuova costruzione o già esistenti nella fascia demaniale, **devono attenersi a quelle che sono le indicazioni del presente articolo e dell'abaco dei colori allegato.**

I manufatti dovranno utilizzare esclusivamente i seguenti colori: BIANCO, AZZURRO, BEIGE e per le finiture in legno si adottino SOLO ESSENZE LEGNOSE DI COLORE CHIARO.

ART.42. PISCINE

Nell'ambito delle concessioni per stabilimenti balneari **è possibile installare piscine e strutture simili semplicemente appoggiate al suolo, esclusi scivoli ed altri analoghi giochi acquatici, posizionate sulla sabbia, fuori terra** (altezza max. fuori terra pari a m. 1,50) e solo la parte dell'impiantistica al di sotto di essa.

- Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie di mq 40,00 e dovrà collocarsi entro la linea di massimo avanzamento verso mare dello stabilimento.
- Le piscine potranno utilizzare l'acqua di mare.
- Tali strutture dovranno essere dotate di sistemi per il risparmio idrico.
- Le predette strutture dovranno avere carattere stagionale e quindi rimosse a fine stagione balneare.

Ai concessionari è riconosciuta ogni responsabilità derivante dall'uso delle piscine assumendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare nocumento agli utilizzatori.

ART.43. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS e dovranno consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

2. Per la pavimentazione di tutti i percorsi sia pedonali che carrabili è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.
3. Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile il piano viabile delle stesse dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.
4. I percorsi di accesso al mare che attraversano le aree dunali e retrodunali vengano realizzati tramite passerelle sospese in legno.
5. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
6. **Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.**
7. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
8. I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia **devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50, e non inferiore a ml 1,20 quelli perpendicolari ad essa.**
9. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
10. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e **devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera"** Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
11. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.44. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere **un'altezza inferiore a ml 1,50** ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; **se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.**
2. Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare. **E' fatto divieto di ostruire la visuale dal lungomare verso il mare con strutture e manufatti per più del 50% del fronte mare concesso, le recinzioni parallele alla battigia poste al confine con il lungomare non potranno essere più alte di ml 1,50 e dovranno essere concepite con sistemi che permettano la permeabilità visiva.**
3. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in

ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

4. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
5. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
6. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
7. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.45. ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - la sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - la sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - la sistemazione delle aree previste a verde;
 - la sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. **La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio** deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; **è assolutamente vietato l'uso di asfalto, di bitume, di colate di cemento e calcestruzzo o comunque la posa in opera di elementi che possano configurare un'alterazione sostanziale dei luoghi.**
3. **In fase di progettazione le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi pedonali e carrabili e discese pedonali sono soggetti a parere paesaggistico.**
4. E' consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.
5. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
6. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
7. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo art. 46.
8. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.46. VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare **le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente**

marino mediterraneo o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
 - b) arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
 - c) arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
 - d) cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);ed hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.
5. Per quanto riguarda il verde di arredo degli stabilimenti balneari dovrà essere previsto in vaso.
6. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
7. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.47. ILLUMINAZIONE

1. La scelta degli elementi illuminanti dovrà essere il più possibile uniformata a tutto l'arenile e **dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.**
2. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico.
3. Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno essere illuminate in maniera indiretta.

ART.48. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. **I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.**
2. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, **adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap.** Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico - ricreativa

3. **La visitabilità dovrà essere garantita** applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. Le modalità applicative della legge 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono fornite dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge 494 del 1993 stabilisce infine che anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali l'accesso al mare da parte di persone con disabilità debba essere garantito da "idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale"
4. **L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via**, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
5. Per gli impianti esistenti si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.
6. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
7. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
8. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

ART.49. EMISSIONE DI SUONI E RUMORI

1. Tutte le emissioni di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Piano di Classificazione Acustica.
2. Qualora tali emissioni siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.
3. Le emissioni di suoni e rumori, ancorché autorizzate, devono essere opportunamente ridotte negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale attraverso il Regolamento di Polizia Urbana o altro provvedimento normativo. In particolare le attività particolarmente rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

ART.50. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutti gli impianti che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in

atmosfera definiti dal costruttore.

ART. 51. GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Deve essere necessariamente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. I rifiuti devono essere conferiti al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. Nel rispetto delle Direttive Regionali, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.
4. Le spiagge marittime sono aree soggette spesso all'accumulo di materiali derivanti da particolari fenomeni naturali (es. alghe, posidonie, ..etc.), che richiedono la loro rimozione/raccolta e successivo avvio allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati. L'influenza del fenomeno delle alghe è negativa sulle attività turistico-balneari, (in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni di putrefazione delle alghe). I costi per gli interventi da attuare per la rimozione/raccolta dovranno essere specificati dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta.

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.C.S. concretizzano i presupposti di una gestione qualitativamente sostenibile del patrimonio costiero. Esse offrono disposizioni generali improntate alla salvaguardia ed alla crescita del contesto di riferimento, recependo nel loro corpo gli indirizzi ed i contenuti disposti dalla Legge Regionale n. 17/2005, nonché dal relativo Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e con i criteri di qualità ambientale. In più, grazie al supporto dello Studio Geologico, si pongono come strumento di importante garanzia per ridurre il rischio di erosione costiera ed idraulico - focivo.

La pianificazione, se gestita nel rispetto del patrimonio costiero, produrrà la crescita dell'intero territorio generando vantaggi economici, ma anche, viste le ragioni esposte nella fase di analisi, per l'intera conurbazione di cui fa parte. Perché come comuni diventano le problematiche a cui i paesi della Locride sono sottoposti, altrettanto comuni diventano i giovamenti per le questioni ben gestite e risolte.

Il Piano prevede misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che **ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle**

sue qualità, pur nelle trasformazioni. Tali mitigazioni danno comunque contezza di quanto il Piano sia fondato su criteri di sostenibilità e di qualità ambientale e paesaggistica.

Sulla base dell'analisi specifica relativa all'incidenza del piano, si sottolinea che l'aumento della pressione antropica rappresenta l'aspetto che maggiormente potrebbe causare incidenze sul sistema costiero in genere. Come si è già avuto modo di sottolineare, però, proprio per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere maggiormente attratto presso gli stabilimenti balneari presenti nella fascia costiera piuttosto che occupare l'arenile in modo diffuso ed incontrollato.

In tale direzione e nell'ottica d'integrazione tra differenti tipologie e modalità di turismo il piano prevede in generale la tutela dei sistemi verdi di accesso alla costa, anche al fine di creare una rete ambientale continua ed interscambiabile di accesso e fruizione della costa stessa.

Le norme tecniche prevedono la possibilità di sviluppare progetti esecutivi per la valorizzazione e fruizione delle aree a verde esistenti, proposti dal Comune o dai Privati. Tali interventi dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle previsioni del vigente Strumento Urbanistico e delle relative Norme Tecniche d'Attuazione.

Si potrà prevedere anche eventuale nuova piantumazione di essenze autoctone sia con funzione di difesa dal vento, dal sole e dal rumore che per il rivestimento di scarpate, recupero di aree degradate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate. Dovranno essere utilizzate specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo. In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi.

Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

Tutti gli interventi sulla fascia costiera dovranno migliorare e qualificare l'aspetto delle spiagge, oltre a porre un freno alla perdita di naturalità, al fine di rendere un contesto ambientale più naturale e più attrattivo per i fruitori locali e per i turisti stranieri.

4.2. CRITICITA' E VERIFICA DELL'INCIDENZA

CRITICITA'		GRADO DI CORRELAZIONE TRA L'EFFETTO E GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE	VERIFICA DELL'INCIDENZA
Alterazione fisica dell'ambiente	L'entità del Piano Spiaggia è tale da non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente delle aree oggetto della presente.	basso	Positiva
Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie	Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie presenti.	basso	Positiva
“Apertura” di tratti di territorio precedentemente inaccessibili ad animali non autoctoni	Sull'arenile sono stati previsti percorsi rimovibili da realizzare in materiale biocompatibile quale ad esempio il legno (N.T.A. - SISTEMI COSTRUTTIVI E MATERIALI) che consentiranno di distribuire e razionalizzare meglio il flusso dei fruitori, distribuendo lo stesso in maniera uniforme nelle aree attrezzate di servizi alla balneazione e di aree a parcheggio.	Alto	Positiva
Aumento della pressione antropica	Per la natura e gli scopi del Piano esso ha la potenzialità di regolamentare i flussi dell'utenza sull'arenile che in conseguenza alla riqualificazione dell'offerta dei servizi potrà essere attratto in maniera uniforme presso gli stabilimenti balneari presenti.	Alto	Positiva
Generazione di rumore	La probabilità che si generino rumori che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel periodo di accoppiamento e riproduzione, è correlata solo alla stagione turistica estiva. Si sottolinea comunque che gli stabilimenti balneari sono posti ad una distanza tale da attenuare significativamente tale fenomeno e che comunque vi sono specifiche norme che regolamentano l'utilizzo degli apparecchi di diffusione sonora negli stabilimenti balneari (N.T.A. - EMISSIONE DI SUONI E RUMORI).	Alto	Positiva
Produzione e abbandono di rifiuti	La produzione di rifiuti può rappresentare uno degli effetti rilevanti associato alla fruizione turistica degli arenili. In particolare, i rifiuti prodotti riguardano: rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio. scarti organici: resti del bar e del punto di ristoro, manutenzione del verde, materiali di consumo: carta fotocopiatrici, toner stampanti, lampade. Il	Alto	Positiva

	Piano introduce nelle N.T.A. (GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA) L'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo.		
Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda	La gestione del “ciclo dell’acqua” rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei consumi delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti. In tal senso tra gli aspetti della gestione eco-compatibile degli stabilimenti vi sono specifiche misure di contenimento e razionalizzazione del consumo di risorse. Attraverso il Piano Spiaggia il Comune promuove la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.	Alto	Positiva
Impatto visivo e paesaggistico	La compatibilità delle previsioni del Piano rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita dalla coerenza con le previsioni normative disposte dalla legge regionale n.17/2005 nonché del relativo Piano di indirizzo Regionale (PIR), e degli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico - ludico- ricreative previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale, per come già descritto. Con questi presupposti, in particolare, il Piano ha indicato precise scelte: in ordine alla realizzazione di manufatti rimovibili, realizzati con materiali eco-compatibili; in ordine alle finiture degli stessi; in ordine alla definizione di criteri di sostenibilità nella gestione delle strutture balneari; In ordine alla corretta regolamentazione d'uso della spiaggia da parte dei fruitori.	Basso	Positiva
Incremento del traffico	L'incremento del traffico è legato maggiormente alla stagione turistica estiva	Alto	Positiva

5. LA COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI RICONOSCIUTI DAL VINCOLO

5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA

Locri si sviluppa lungo il litorale Ionico della Provincia di Reggio Calabria, in posizione intermedia tra il sistema dello stretto e l'estremo nord della provincia. Il contesto in cui è inserito il territorio di Locri è quello del sistema insediativo della Locride la cui armatura urbana si sviluppa prevalentemente attraverso gli addensamenti abitativi della fascia costiera. Esso è caratterizzato da una "conurbazione lineare" di scarsa qualità urbanistico - edilizia e da fenomeni legati ad un'attività immobiliare e turistica che tende a saldare tra loro in un unico contesto urbanizzato i diversi nuclei abitati. Il bipolo Locri - Siderno (oltre 29.700 abitanti al 2001) ed i centri intermedi di Bianco (4.047 ab.), Bovalino (8.358 ab.), Gioiosa J. (7.044 ab.), Roccella J. (6.762 ab.), M. di Gioiosa J. (6.440 ab.) e Caulonia (7.756 ab.) sia pure con differenti livelli di servizio costituiscono i riferimenti urbani per l'intero "comprensorio".

Tutto questo, offre un panorama frammentario in cui si sedimentano progetti, piani, la commistione di rurale, di urbano e di periferico, l'espansione dei tessuti a bassa densità, l'abusivismo edilizio, le attività produttive e commerciali, con la conseguenza di molteplici esempi di contesti abitativi caratterizzati da diverse "estetiche". Tale sistema presenta caratteri di perifericità rispetto alle aree maggiormente sviluppate della provincia (area di Gioia Tauro e area metropolitana dello Stretto) ed è per questo che occorre definire condizioni e modalità attraverso le quali questa parte della provincia possa essere messa nelle condizioni di competere con gli altri sistemi territoriali oggi più forti e dinamici. Possiamo affermare che è possibile una politica della trasformazione territoriale più aderente alle esigenze delle collettività locale mediante l'elaborazione, nella fattispecie, del Piano Comunale di Spiaggia che riesca ad acquisire maggiori capacità di programmazione-gestione delle risorse, per uno **sviluppo armonico ed equilibrato del territorio costiero, nel rispetto delle componenti storico-culturali ed ambientali dello stesso, tenendo altresì conto, che pur trattandosi di un atto di pianificazione riguardante esclusivamente l'ambito costiero di competenza del Comune di Locri, lo stesso non può essere "pensato" al di fuori di un contesto territoriale di area vasta che, nel nostro caso, è costituito dal sistema territoriale della Locride.**

Sono stati esaminati i principali vincoli che insistono sul territorio interessato dall'intervento, individuando le conformità o le disarmonie eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

5.1.a) DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

La fascia costiera oggetto del P.C.S. è sottoposta ad un vincolo generale di tutela in quanto considerata bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera b del *"Codice dei beni Culturali e del paesaggio"* che attribuisce tale definizione a *"I territori compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"* (art. 142 comma 1 lettera a del

Codice). Il vincolo a cui è sottoposta l'area è motivato anche dalla natura panoramica del luogo poiché, come ribadisce il Codice nell'art. 136 comma 1, sono beni paesaggistici per il loro notevole interesse pubblico *“le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”*. Tutto questo comporta la previsione di una specifica disciplina di tutela e valorizzazione che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici.

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Articolo 142 - Aree tutelate per legge

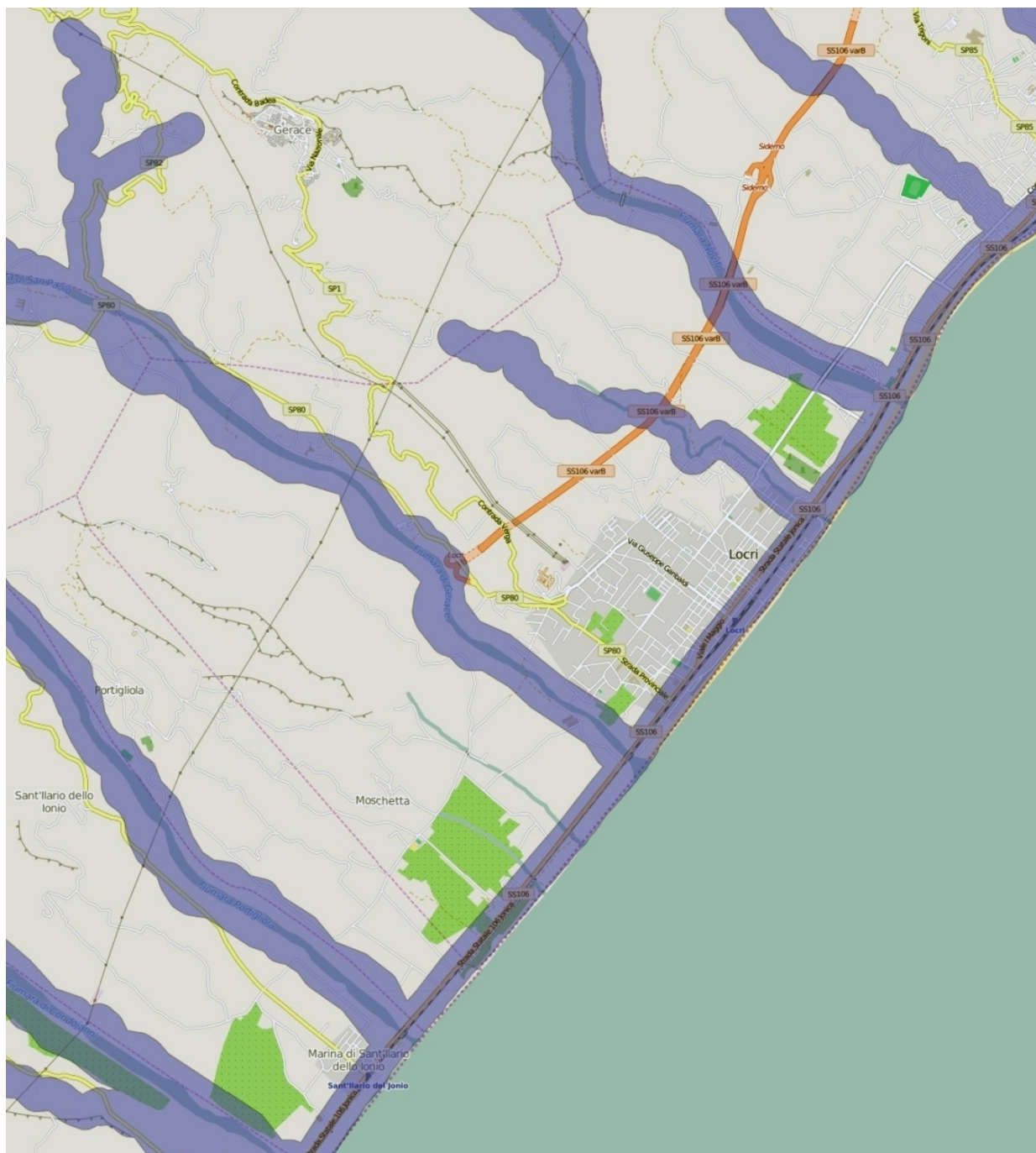
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo per il loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;**
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;**
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o pi e di degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;**
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;**
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;**
- l) i vulcani;**
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.**

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;**
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.**

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.



Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -

5.1.b) P.A.I. - P.S.E.C.

Pericolo di erosione costiera - P.S.E.C.

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.S.E.C. sono soggetti alla normativa del *“Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.E.C.) e relative Norme di Attuazione”* approvate dal Comitato Istituzionale il 22.07.2014 ed adottate con pubblicazione sul B.U.R.C. Regione Calabria n.54 del 03.11.2014, di cui di seguito si riportano solo gli artt. d'interesse, mentre per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali - Art. 8 N. A. PSEC

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella “Carta della pericolosità” (Elaborato 1.5.1) che distingue:
 - a) aree con alta pericolosità (P3);
 - b) aree con media pericolosità (P2);
 - c) aree con bassa pericolosità (P1);
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.
4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
 - b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
 - c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.

6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.
7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) - Art. 9 N. A. PSEC

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
 - b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
 - c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
 - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
 - f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la *spiaggia emersa*, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;

- j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
- k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la *spiaggia emersa* così come definita al precedente art. 2;
- l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;
3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;
4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
- Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.
5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
- a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.
- b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2) - Art. 10 N. A. PSEC

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:
 - a) gli interventi di sopraelevazione;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.
 - d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1) - Art. 11 N. A. PSEC

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Interventi per la riqualificazione delle aree costiere - Art. 12 N. A. PSEC

1. In tutto l'ambito territoriale di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:
 - a) gli interventi di sistemazione, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;

a) gli interventi di difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

Rischio idraulico - P.A.I.

Disposizioni generali

Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.A.I. sono soggetti alla normativa del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria* secondo le *"Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia"* approvate dal Comitato Istituzionale del 31.7.2002 (*testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011*), di cui di seguito si riportano solo gli artt. d'interesse, mentre per il testo integrale si rimanda alle norme emanate.

Si precisa che in seguito all'adozione del *"Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) e delle correlate Misure di Salvaguardia"* (delibera n°2 del 24.10.2024 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) e sino all'approvazione dello stesso Piano (ultimo aggiornamento in merito *delibera n°1* della Conferenza Istituzionale Permanente del 19.02.2025), si dovrà tener conto delle perimetrazioni vigenti nel *PAI 2001* e delle ulteriori perimetrazioni presenti nella *Carta della Pericolosità Idraulica*, adottata con il sopra citato Piano, secondo le seguenti equivalenze tra classi di pericolosità proposte e classi di rischio vigenti (**P3=R4; P2=R3; P1=R2**), applicando le disposizioni delle *NAMS 2011* e considerando quale classe di rischio quella maggiormente cautelativa tra quanto previsto dal *PAI 2001* e dalla citata *Carta di Pericolosità*.

Rischio idraulico - Art. 8 delle NAMS P.A.I.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle attività socio-economiche;
- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità ; interruzione di attività socio-economiche;
- R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Aree pericolose - Art. 9 delle NAMS P.A.I.

Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:

b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua... per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;

Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4 - Art. 21 delle NAMS P.A.I.

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, delle NdA PAI si persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale.....;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;

- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
 - l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
 4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.
 5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3 – Art. 22 delle NAMS P.A.I.

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

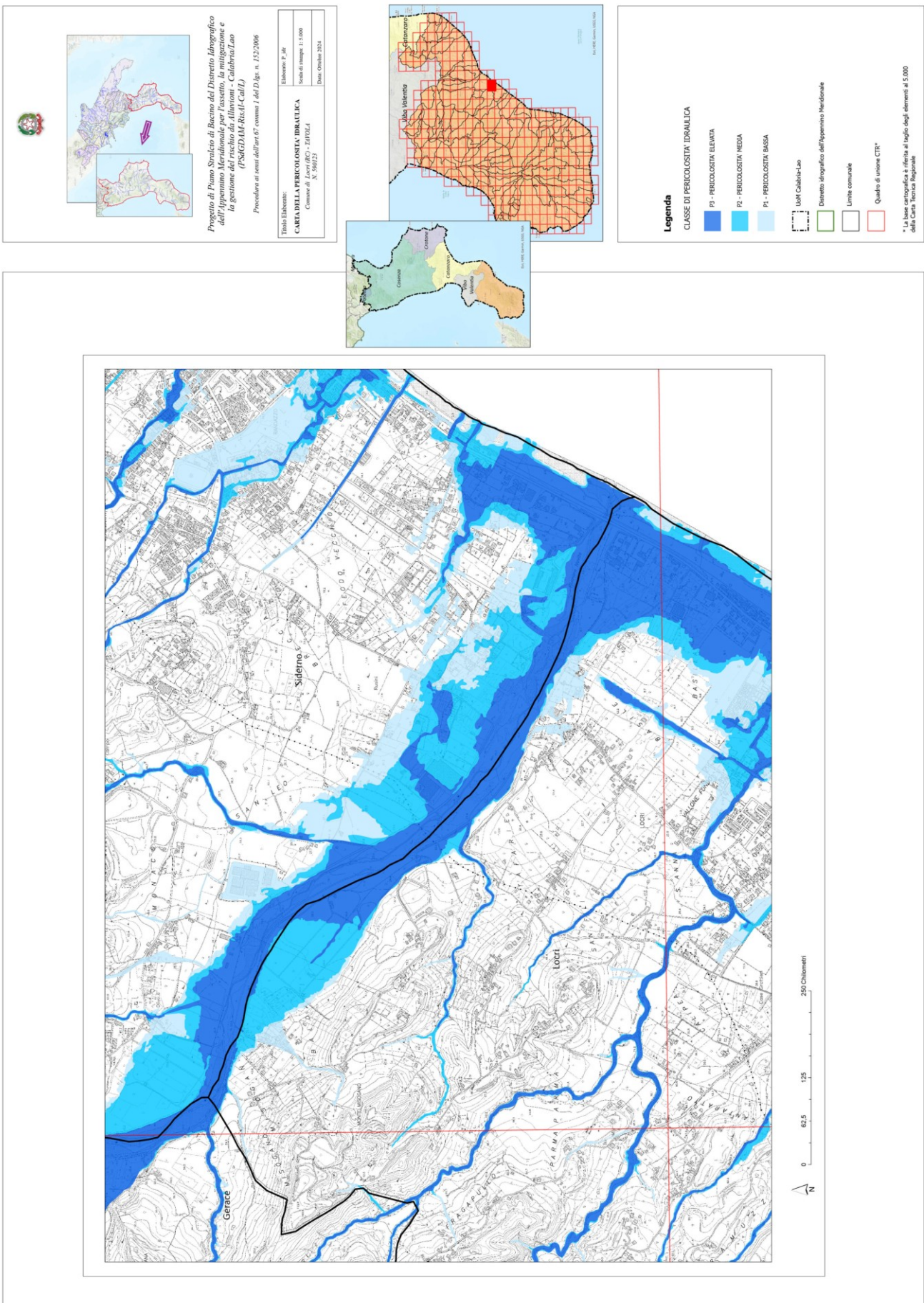
Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1 - Art. 23 delle NAMS P.A.I.

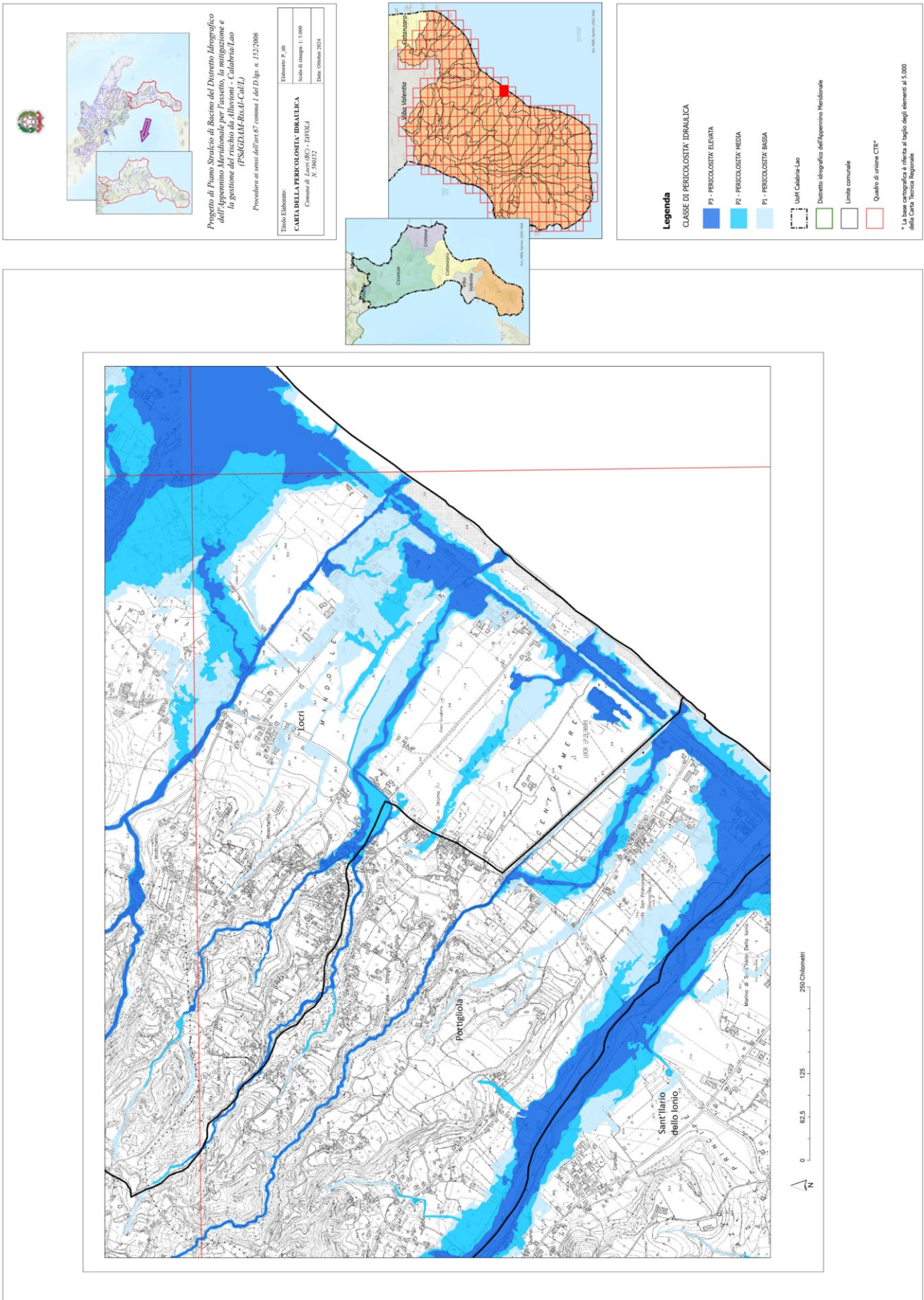
1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.
2. Per gli interventi da realizzare in area R1 ed R2, esclusi quelli finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parere dell'ABR

Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione - Art. 24 delle NAMS P.A.I.

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Per quanto riguarda le zone ed i punti di attenzione si fa riferimento a quanto riportato nell'*Appendice B* delle *"Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio inondazione"*.





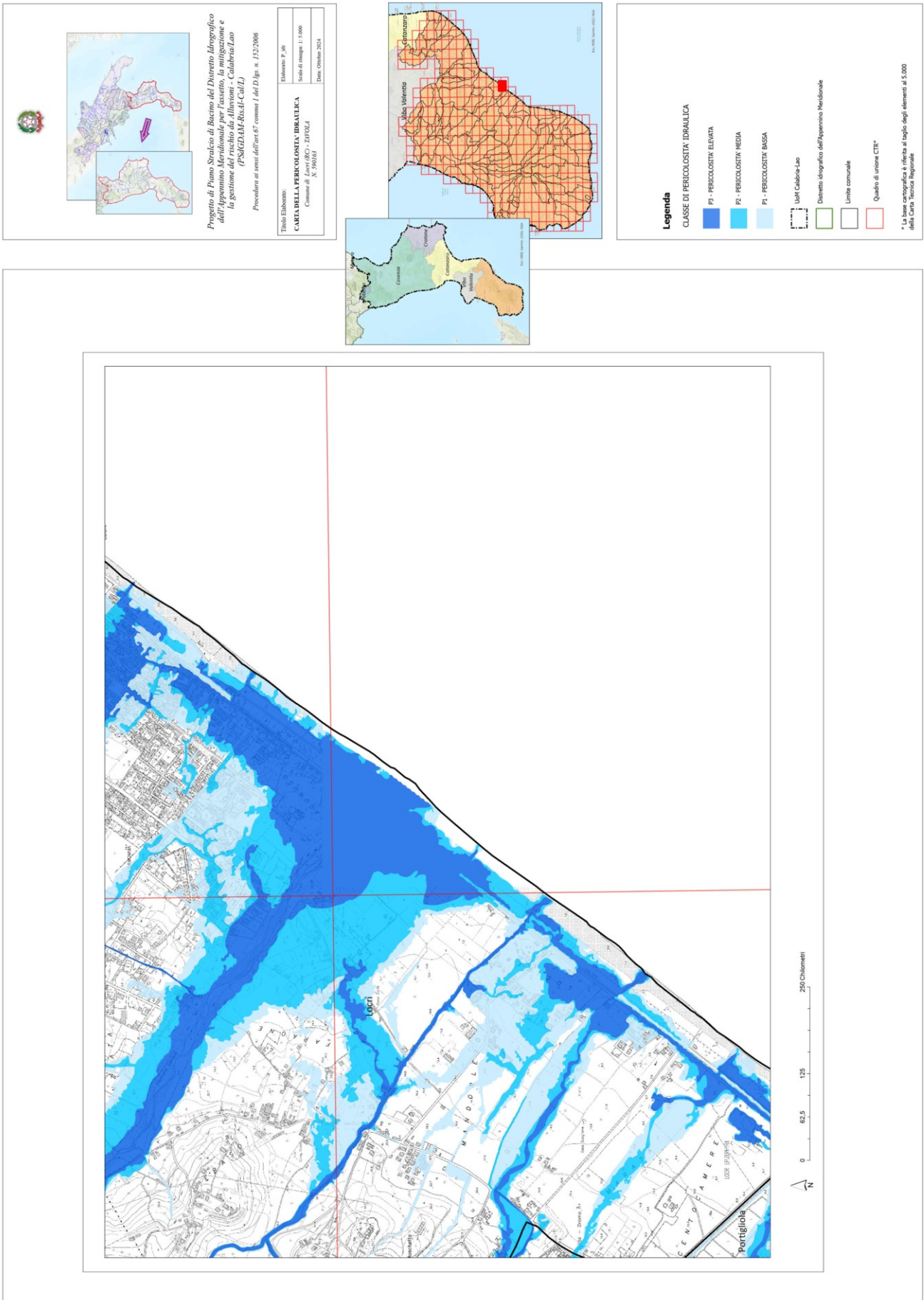


Tavola A - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000

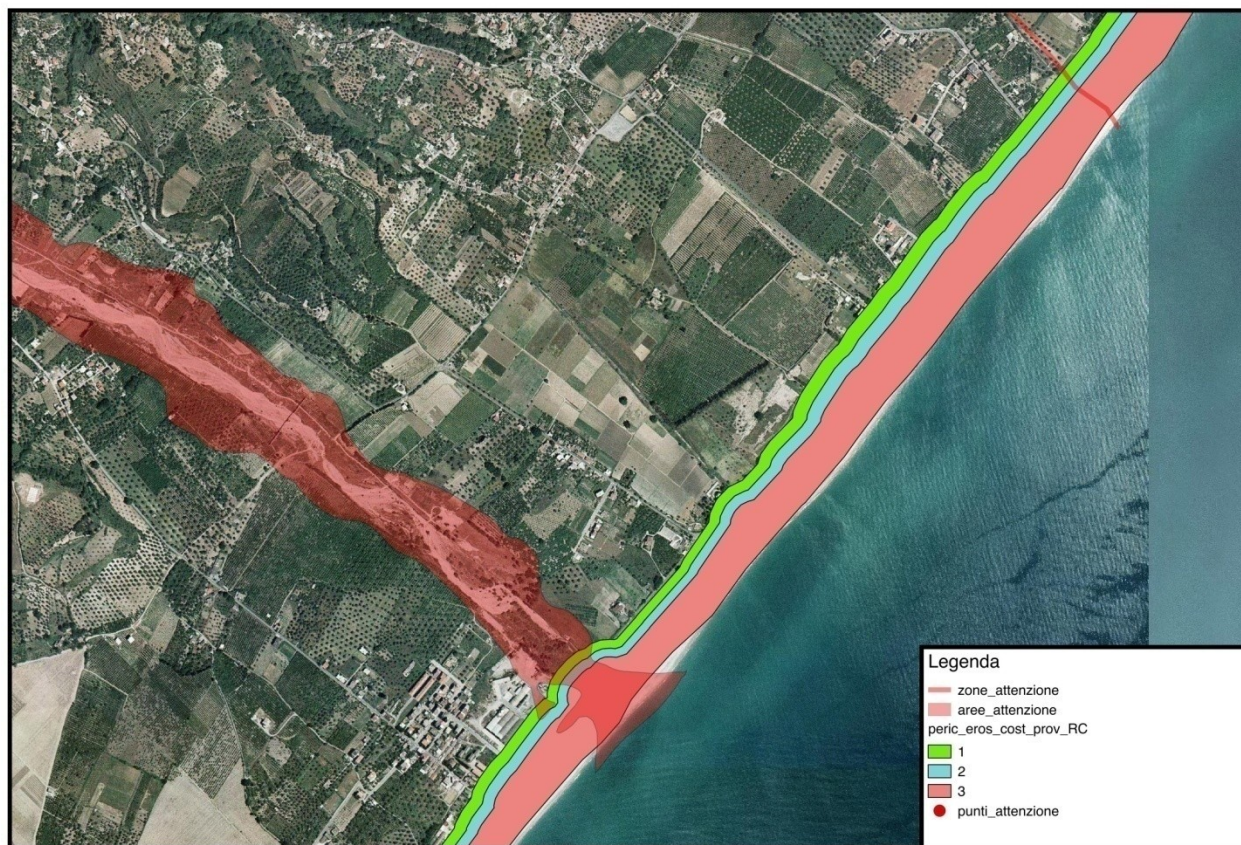


Tavola B - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000



Tavola C - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000



Tavola D - Vincoli idraulici e di erosione costiera scala 1:10.000



5.1.c) P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

• Rischio idraulico

La rete idrografica provinciale è costituita da corsi d'acqua a carattere torrentizio, con portate molto basse o nulle nel periodo estivo, i cui bacini idrografici, fatta eccezione per i bacini del Mesima e del Petrace, sono di modeste dimensioni. Ma le elevate pendenze dei versanti e l'attraversamento di suoli pressoché impermeabili, fanno sì che, in concomitanza di violenti nubifragi, le portate di queste fiumare aumentino sensibilmente nel giro di poche ore, aumentando contestualmente il rischio di straripamenti e allagamenti, soprattutto se non è garantita la necessaria officiosità idraulica dei canali.

Compito della pianificazione è quindi prevedere dove sono possibili eventuali esondazioni e adottare opportune misure di prevenzione affinché i danni conseguenti siano nulli o minimi.

Tuttavia, la corretta previsione dei fenomeni di alluvionamento necessita di analisi idrologiche e idrauliche molto accurate ed economicamente onerose, e spesso nella programmazione di area vasta è necessario adottare metodi speditivi di analisi, rimandando a casi particolari gli studi di maggiore dettaglio.

E' questo il criterio adottato nel P.A.I., in cui solo per alcuni corsi d'acqua si è ricorsi alla modellazione idrologico-idraulica e alla conseguente individuazione delle aree inondabili con diversi tempi di ritorno, in funzione dei quali sono state assegnate le classi di rischio R1, R2, R3 e R4.

A queste classi corrispondono le seguenti definizioni:

- **R4:** rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
- **R3:** rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **R2:** rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- **R1:** rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Sempre riguardo al P.A.I., in tutti gli altri casi si sono individuate aree critiche tenendo conto di quelle storicamente già inondate (desunte da archivi come il progetto AVI71 o i Piani di Protezione Civile comunali, o individuate secondo criteri geomorfologici con l'ausilio delle aerofotogrammetrie) o delle aree limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, ostruzioni, rotture d'argini), che sono state classificate in:

- **Aree di attenzione:** aree storicamente inondate;
- **Punti di attenzione:** punti critici, in corrispondenza di riduzioni di sezione, ostruzioni e rotture d'argine, identificati con procedure speditive;

- **Zone di attenzione:** aree limitrofe ai corsi d'acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico e per i quali i livelli di rischio non sono stati identificati con modelli matematici.

Nel caso di zone e punti di attenzione, che sono indicati sinteticamente nella cartografia del P.A.I. con linee e punti e costituiscono una prima localizzazione delle aree a rischio, l'individuazione delle relative "aree di attenzione", come definite nell'art.24 delle Norme di Attuazione dello stesso P.A.I., si effettua in base ai criteri specificati all'appendice B delle *"Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione"* allegate al P.A.I.

Tale studio idrologico può essere quindi utilizzato nell'ambito degli studi per eventuali richieste di ripermimetrazione delle aree a rischio, per le verifiche di compatibilità dei progetti interferenti con i corsi d'acqua e, in generale, per tutte quelle azioni individuate dal P.A.I. in cui è richiesto un preventivo studio idrologico-idraulico. Inoltre, sono stati individuati altri punti critici per le particolari condizioni di alveo degradato o per infrastrutture idrauliche danneggiate o insufficienti. Per ognuno di essi sono state elaborate delle schede monografiche stabilendone anche il grado di rischio e gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Tutti gli elementi informativi di cui si è detto (sia del P.A.I. che del Piano per il Parco dell'Aspromonte) sono stati riprodotti nella Tav. R.6 del P.T.C.P. (di seguito riportata).

- **Rischio di erosione costiera**

Le coste della provincia reggina, come del resto quelle di tutta la Calabria, sono notoriamente soggette al fenomeno dell'erosione costiera, che si è notevolmente accentuato negli ultimi decenni. I fattori che determinano nel breve periodo un arretramento molto marcato della linea di costa possono essere sia naturali (diminuzione dell'apporto solido da parte dei corsi d'acqua e mareggiate) ma soprattutto antropici. Il prelievo di sedimenti in alveo e sui litorali per la produzione d'inerti, la riforestazione delle aree interne, la sistemazione e costruzione di briglie in alveo sono solo alcuni dei fattori che possono aver determinato una diminuzione del trasporto solido dei corsi d'acqua e quindi una riduzione del materiale disponibile per il ripascimento naturale.

A ciò si aggiunge l'incremento di urbanizzazione sempre più consistente avvenuto lungo le fasce litoranee negli ultimi 50 anni, con occupazione a volte anche delle dune costiere, se non del demanio dello Stato, e la costruzione di opere a mare che hanno modificato la circolazione generale delle correnti marine e il naturale andamento del trasporto solido longitudinale, originando fenomeni erosivi in alcuni tratti di litorale e di ripascimento in altri.

E' evidente, quindi, la necessità di sviluppare in modo organico analisi capaci di favorire un approccio più sistematico e razionale al problema dell'erosione costiera. Negli ultimi dieci anni la Regione Calabria, anche attraverso l'ausilio dell'Autorità di Bacino e altre competenze esterne, ha elaborato una serie di strumenti in tal senso. Già nel P.A.I. è stato fornito un quadro conoscitivo riguardo la variazione della linea di riva nell'arco temporale tra il 1954 e il 1998, individuando anche i Comuni più a rischio (distinguendo tra 2 classi, R2 e R3) del litorale calabrese.

In base a queste analisi, le zone a rischio e a pericolo di erosione costiera sono state regolamentate nelle relative norme di attuazione. Indagini più approfondite, riguardanti anche studi idraulico-marittimi di utile riferimento per l'individuazione delle scelte progettuali più opportune per eventuali interventi di difesa costiera, sono state poi condotte nell' "Indagine conoscitiva delle coste calabresi".

L'Ufficio di Piano, ai fini della pianificazione dell'assetto fisico dei litorali e in ausilio agli studi sulla dinamica dei sedimenti da effettuare per le nuove opere di difesa costiera secondo le già citate *"Linee Guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi"*, ha rilevato la linea di riva della provincia reggina al 2006, attraverso la vettorializzazione delle ortofoto consultabili con il servizio WMS dal Portale Cartografico Nazionale.

Ciò ha consentito, inoltre, di effettuare un'analisi della variazione della linea di riva nel periodo 1998-2006, costituendo di fatto un aggiornamento dell'analisi dell'evoluzione della linea di riva già effettuata in sede di elaborazione del P.A.I.

Nella tav. R.7 (che di seguito viene riportata) sono stati inoltre messi in evidenza i tratti dove la distanza tra le due linee di costa sia risultata mediamente maggiore di 10 m, e considerati per questo

in accentuato arretramento o avanzamento. Per ognuno di essi è stata determinata anche l'entità media e massima della variazione, con un procedimento analogo a quello adottato per l'analisi sull'intera unità fisiografica.

L'UF Locri - Nel periodo 1998-2006 risulta mediamente in equilibrio, come se l'erosione registrata nei 44 anni precedenti si fosse arrestata. Diversi tratti, soprattutto in corrispondenza di foci di fiumare che risultavano in erosione nel periodo 54-98, nel periodo 98-06 sono avanzati in modo naturale, senza cioè che siano state fatte opere di difesa costiera.

Le maggiori situazioni di criticità sembrano quindi causate dalla variazione del trasporto solido longitudinale netto e si registrano in corrispondenza dell'estremità sud dell'unità fisiografica (tra Brancaleone e Bianco) e nella zona tra Roccella e Caulonia, dove una serie di concause (il porto, le opere di difesa del litorale adiacente e l'urbanizzazione selvaggia dei lungomare) hanno alterato il trasporto solido longitudinale naturale.

5.1.d) PREVISIONI DELLA ZONIZZAZIONE DEL P.S.C. DI LOCRI

La porzione di territorio relativa alla presente relazione viene individuata all'interno dello strumento urbanistico comunale vigente, il Piano Strutturale Comunale, come ATU 15 – Piano spiaggia (TAF) – Ambito di Salvaguardia Ambientale 1, disciplinato dall'art. 43 che di seguito viene riportato.

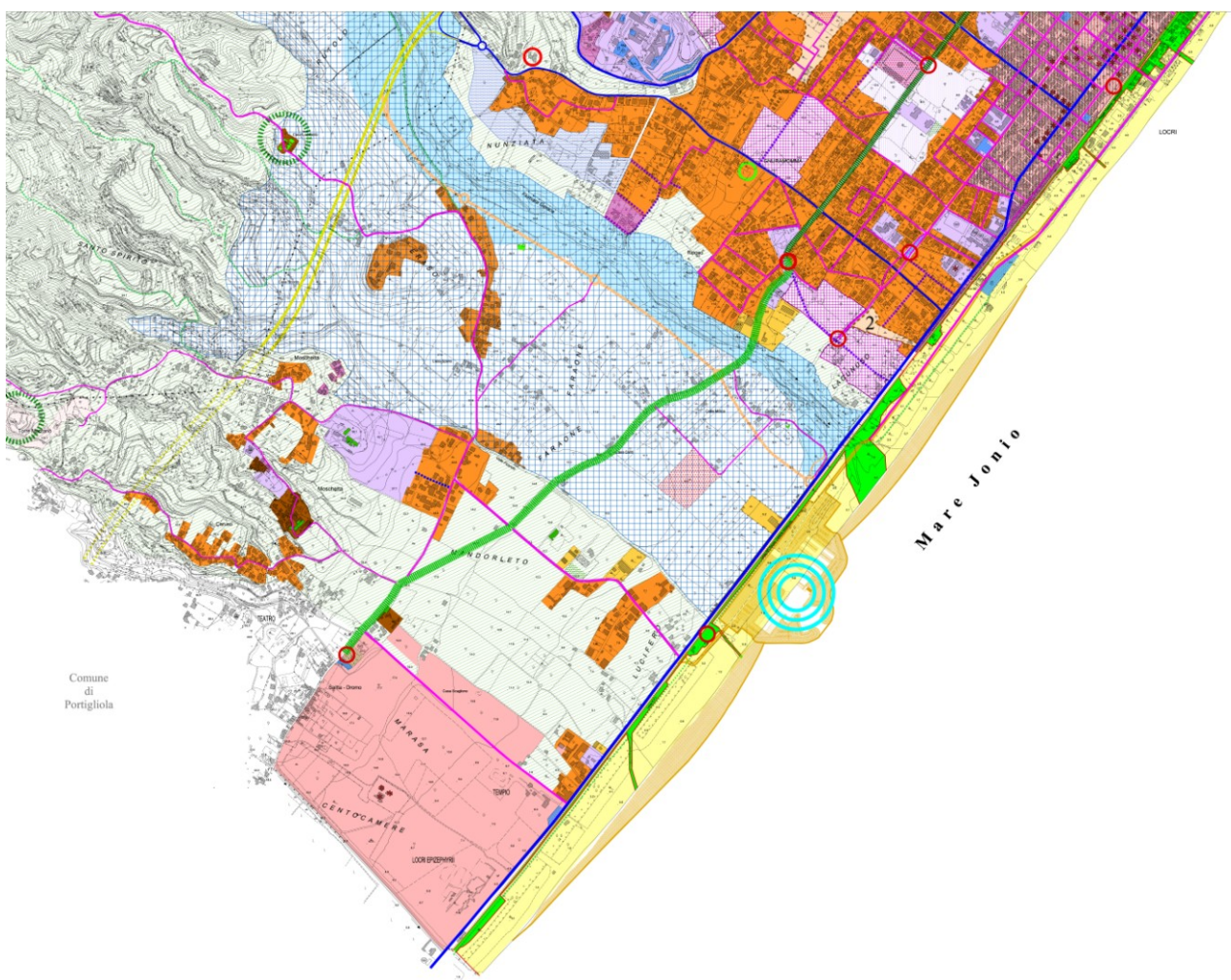
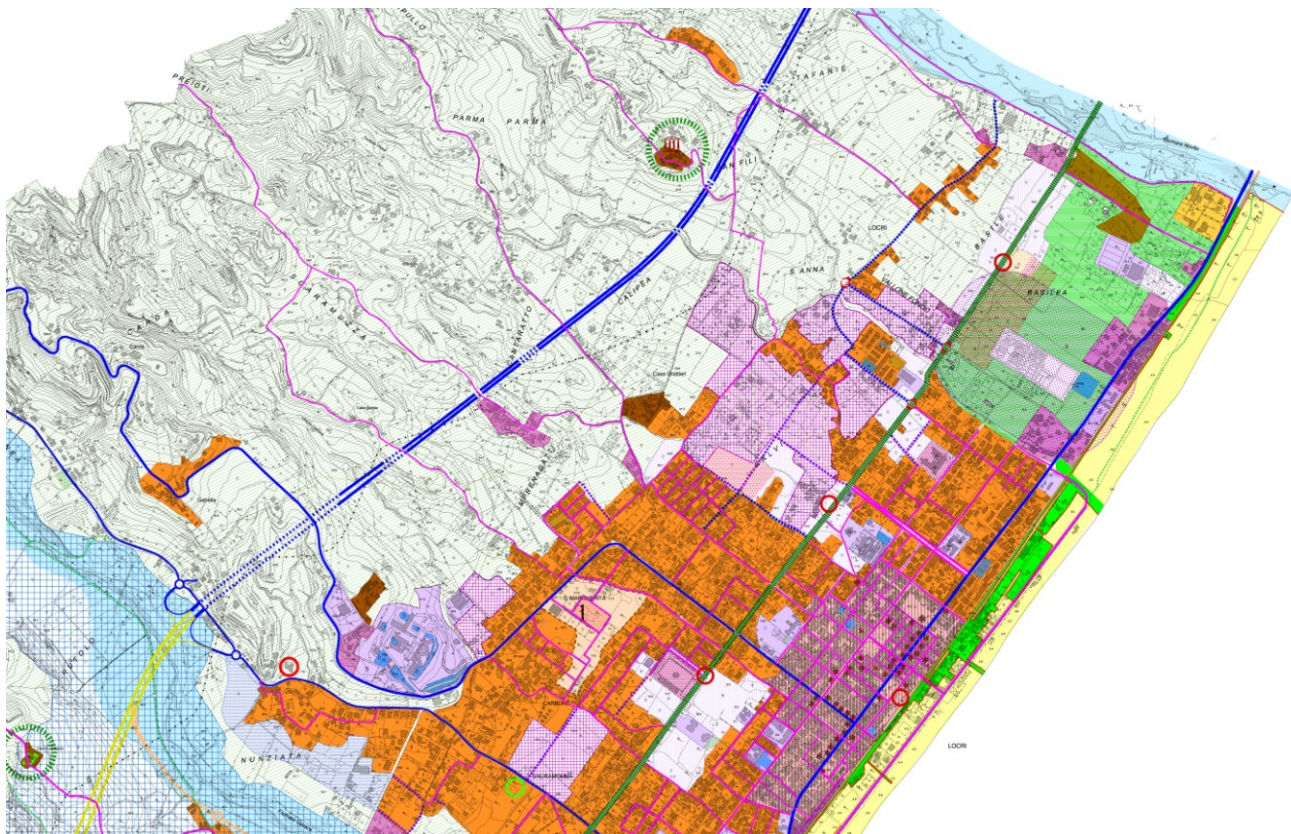
art. 43.

ATU 15 – Piano spiaggia (TAF) – Ambito di Salvaguardia Ambientale 1.

Comprende le aree sottoposte a Piano Spiaggia, adottato dal C.C.. Nell'ambito individuato dallo stesso Piano Attuativo, si attuano le misure di cui alla LR n. 17/2005 s.m.i. (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo).



DI SEGUITO SI RIPORTANO LE TAVOLE DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO STRUTTRALE COMUNALE CON INDICAZIONE DEGLI ATU



6. CONCLUSIONI

L'attuazione degli interventi previsti dal P.C.S. complessivamente non genera modifiche di stato, pressioni o impatti significativi sulle componenti ambientali.

La qualità ambientale e l'attuale stato delle risorse naturali dell'area oggetto d'intervento non saranno compromesse dall'attuazione degli interventi del P.C.S.

Gli interventi di realizzazione delle attrezzature turistiche, degli insediamenti produttivi e le attività consentite dalle norme di Piano, risultano avere una buona compatibilità ambientale ma devono essere accompagnati da azioni di contro e mitigazione degli effetti ambientali da definire in fase di attuazione degli interventi.

Tutti gli interventi sulla fascia costiera dovranno migliorare e riqualificare l'aspetto delle spiagge, oltre che mitigare la perdita di naturalità dei luoghi, al fine di rendere il contesto ambientale più attrattivo per i fruitori e di preservarlo per le generazioni future.

Il paesaggio costiero è una fonte di bellezza naturale inestimabile e come tale merita di essere goduta da tutti perché patrimonio dell'umanità. Il Piano ha stabilito i modi per rendere fruibile questa bellezza nel rispetto delle sue necessità di autotutela. Si è stabilito di mantenere inaccessibili, per preservarne la naturalità, parti di territorio incontaminate e si è deciso di rendere utilizzabili parti che prima non lo erano appieno. Il tutto rispettando anche le scelte implicite della stessa popolazione locale.

Il Piano, sempre nei limiti di uno strumento attuativo, ha definito così un sistema inscindibile di interrelazioni tra attività previste ed esigenze espresse o tacite.

In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito della presente relazione restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale delle scelte di Piano. Infatti, si riscontra una **costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale**, che trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in riferimento ai criteri individuati dall'Allegato E) al Regolamento Regionale n.3/2008 della Regione Calabria ed alle caratteristiche del Piano.

Il tecnico redattore:
Arch. Beatrice Bruzzi